



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati BAGNAI, BISA, BOF, CAVANDOLI, CECCHETTI, COMAROLI, DI MATTINA, FURGIUELE, GIAGONI e GUSMEROLI

(v. stampato Camera n. 1074)

approvato dalla Camera dei deputati il 15 luglio 2025

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 luglio 2025

Modifiche all’articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l’acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell’integrità fisica del soggetto interessato, nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico e la ricerca delle persone scomparse)

1. All'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

« 3-*bis*.1. Al di fuori dei casi di cui ai commi 3 e 3-*bis*, possono essere acquisiti, presso il fornitore, i dati di cui ai commi 1 e 1-*bis* ritenuti necessari per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato, previa autorizzazione rilasciata dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero competente per il luogo in cui è stata denunciata la scomparsa. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio per la vita o per l'integrità fisica del soggetto interessato, il pubblico ministero dispone l'acquisizione dei dati con decreto motivato, che è comunicato immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore al giudice di cui al primo periodo. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. Negli stessi casi di cui al secondo periodo, prima dell'intervento del pubblico ministero, all'acquisizione dei dati provvedono i questori o i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali, nelle ventiquattro ore successive, tra-

smettono il verbale al pubblico ministero, che, se ne ricorrono i presupposti, richiede al giudice la convalida entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. Dell'acquisizione dei dati richiesti ai sensi del presente comma i soggetti di cui al quarto periodo danno notizia al prefetto »;

b) al comma 3-*quater*, le parole: « e 3-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « , 3-*bis* e 3-*bis.1* ».

2. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2012, n. 203, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei corpi e servizi di polizia locale addetto ai servizi di polizia stradale e in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in relazione agli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di ricerca delle persone scomparse e nell'ambito delle proprie competenze, può accedere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, agli archivi del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge n. 121 del 1981 esclusivamente al fine di consultare la denuncia di cui al comma 1 del presente articolo ».

Art. 2.

(Istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse)

1. La Repubblica riconosce il giorno 13 dicembre di ciascun anno quale Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema delle persone scomparse e di promuo-

vere iniziative di solidarietà e vicinanza alle loro famiglie.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.